

**D.L. 04/06/2013, n. 63**

**Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130.**

**Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (22) (29)**

**In vigore dal 24 giugno 2017**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017. (18)

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021; (23)

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. (25) (20)

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (21)

2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2- *quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all' *articolo 11*, comma 2, e all' *articolo 13*, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (24) (30)

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. (26)

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2- *quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015* di cui al citato comma 2- *quater*. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. (27)

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- *ter*, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (28) (31)

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. (26)

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* , e successive modificazioni, e all' *articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* .

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all' *articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* , già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. (19)

---

(18) Comma modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90* e sostituito dall' *art. 1, comma 139, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014 e dall' *art. 1, comma 47, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(19) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90* .

(20) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 139, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

(21) Comma inserito dall' *art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(22) Sull'applicabilità delle detrazioni fiscali di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 88, L. 28 dicembre 2015, n. 208* .

(23) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(24) Comma inserito dall' *art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016 e modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(25) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(26) Comma inserito dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(27) Comma inserito dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(28) Comma inserito dall' *art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall' *art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(29) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 87, L. 28 dicembre 2015, n. 208* .

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 22 marzo 2016* e il *Provvedimento 28 agosto 2017* .

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 8 giugno 2017* e il *Provvedimento 28 agosto 2017* .